

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n.114 del 25 marzo 2010 – D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta: Stampaggi Plastici. Attività: lavorazione materie plastiche, sede operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Michelangelo n. 278**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;

- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;

- che il legale rappresentante della ditta "Stampaggi Plastici" con sede operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Michelangelo n. 278, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione materie plastiche, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come ***"Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 Kg"***

- che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 14/11/02 con prot. 16230, integrata in data 15/09/08 con prot. 761253, in data 27/11/09 con prot. 1029404 e in data 23/03/10, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative.

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 19/10/09 e conclusa in data 23/03/10, i cui verbali si richiamano:

l' ARPAC ha espresso parere favorevole, con la prescrizione che la società adotti un dettagliato piano di manutenzione;

l'ASL ha espresso parere favorevole igienico sanitario;

il Comune di Sant'Antimo ha espresso parere favorevole

- che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

RITENUTO

- di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della conferenza dei Servizi, la società "Stampaggi Plastici" con sede operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Michelangelo n. 278, esercente attività di lavorazione materie plastiche, con l'obbligo per la ditta di effettuare il controllo delle **emissioni con cadenza annuale e di adottare un dettagliato piano di manutenzione**

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n.241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05.

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto

1. di autorizzare la società "Stampaggi Plastici" con sede operativa nel Comune di Sant'Antimo al Corso Michelangelo n. 278, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività individuate in premessa di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV, così come di seguito specificate:

CAMI-NO	Provenienza emissioni	Inquinanti	Portata mc/h	Concentrazione Mg/Nmc	Fattore Emissione g/m ²	Sistemi di abbattimento
E1	Lavorazione plastica	Polvere plastica	12000	13	1,2	Filtri a carbone attivo

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- l'altezza del camino deve essere almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici nel raggio di 10 metri;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e la società deve adottare un dettagliato piano di manutenzione;
- provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, agli enti di cui alla lettera d), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

questo Settore si riserva la facoltà di procedere, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, alla revoca della presente autorizzazione in caso di diniego della concessione edilizia in sanatoria dell'immobile ove viene svolta l'attività;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del Dlgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla società "Stampaggi Plastici" con sede operativa nel Comune di Sant'Antimo al corso Michelangelo, 278 esercente attività di lavorazione materie plastiche

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Sant'Antimo, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi